



Tribunale Ordinario di Paola

Nella procedura esecutiva immobiliare N. 64/2017 R.G.

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX ART. 624 BIS CPC

Il Giudice dell'esecuzione,

— preso atto della richiesta di sospensione del processo esecutivo avanzata dal creditore procedente e rilevato che non vi sono ulteriori creditori muniti del potere di dare impulso all'esecuzione;

— ritenuto che l'istanza sia ammissibile perché proposta almeno venti giorni prima del termine fissato per il deposito di offerte di acquisto;

— tenuto conto dell'adesione all'istanza del debitore;

— visto l'art. 624-*bis* c.p.c.

SOSPENDE

il processo di esecuzione sino al 01/09/2025

AVVISA

che, in qualsiasi momento, su richiesta di uno dei creditori muniti di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo esecutivo e che non saranno concesse ulteriori sospensioni

DISPONE

la pubblicazione di questo provvedimento sul sito Internet ove è pubblicata la perizia di stima entro 5 giorni.

Si comunichi.

Paola, 01/07/2024

Il Giudice dell'Esecuzione
dott. Federica Laino